

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		1 di 19

Redatto da	Verificato da	Approvato da
Paolo Bortolamedi Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	Zanetti M. Flavio Coordinatore dei Servizi	Paolo Bortolamedi Direttore
		

N° di Revisione	Data	Modifiche
01	22.01.2018	Prima stesura
02	31.12.2018	Seconda stesura
03	17.09.2021	Integrazioni come da Circolare di Upipa n. 36/2021 - Aggiornamento procedura whistleblowing
04	01.01.2022	Aggiornamento nominativo RPCT (Delibera Cda n.29 del 29.12.2021)
05	27.06.2023	Aggiornamento come da circolare di Upipa n.13/2023 - Aggiornamento procedura whistleblowing (D.Lgs.24/2023) Linee guida ANAC
06	30.01.2024	Aggiornamento procedura whistleblowing (D.Lgs.24/2023) Linee guida ANAC (15 luglio 2023 attuative del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24)
07	09.08.2024	Aggiornamento della procedura come da indicazioni DPO
08	29.04.2025	Aggiornamento della procedura segnalazione orale come da indicazioni DPO

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		2 di 19

Indice:

1. SCOPO	3
2. CANALI DI SEGNALAZIONE	4
3. TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI	4
4. DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
5. MODALITÀ OPERATIVE	6
5.1 Procedura di gestione della denuncia (PRIORITARIA) tramite piattaforma online	7
5.2 Procedura di gestione della denuncia (ALTERNATIVA) tramite modalità orale	8
5.3 Segnalazione mediante i canali esterni	9
5.4 Segnalazione mediante divulgazione pubblica	9
6. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE	10
7. PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI	11
7.1 Tutela del segnalante e degli altri soggetti	12
7.2 Riservatezza e trattamento dati personali	14
7.3 Cosa si intende per ritorsione	15
8. SEGNALAZIONI ANONIME	15
9. SEGNALAZIONI DI MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE	16
9.1 Competenza ad accertare la ritorsione	16
9.2 Prova della ritorsione	16
9.3 Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti	17
9.4 Non punibilità dei segnalanti	17
10. SANZIONI	17
11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	18
12. PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE	18
12.1 Perdita delle tutele	18
12.2 Misure di sostegno ai segnalanti	18
13. DISPOSIZIONI FINALI	19

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		3 di 19

1. SCOPO

La procedura ha lo scopo di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi attraverso le previste segnalazioni.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia "dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione". La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione ai sensi della legge 179/2017 (RPCT dell'Amministrazione o Ente, ANAC). L'analisi andrà compiuta caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Il contenuto del fatto segnalato dovrà presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile: una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione.

Con il d. lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, sono state introdotte alcune modifiche nella disciplina della materia. Le novità riguardano i seguenti aspetti:

1. **Tutela della riservatezza**: Viene precisato che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al segnalante. L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante. La segnalazione è, inoltre, sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i..
2. **Specificazione dei limiti alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**: Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		4 di 19

3. **Divieto di ritorsione:**

- Ampia esemplificazione delle condotte che costituiscono ritorsione. Inoltre, modifica dell'art. 4 l. n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali. L'art. 4 indica i casi in cui il licenziamento è nullo), includendovi espressamente il licenziamento conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate in base alle norme sul whistleblowing.
 - L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Nesso di causalità presunto tra il danno subito dal segnalante e la ritorsione subita a causa della segnalazione.
 - Possibilità di comunicare le ritorsioni subite all'ANAC che, nel caso del lavoro privato, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. **Sanzioni:** Sanzioni disciplinari nei confronti di chi ha posto in essere condotte ritorsive. L'ANAC potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

2. **CANALI DI SEGNALAZIONE**

- Interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- Esterno (ANAC);
- Divulgazione pubblica (stampa, mezzi di diffusione di massa);
- Denuncia alla autorità giudiziaria o contabile.

3. **TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI**

Con particolare riferimento alle "condotte illecite", oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela, queste comprendono: l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 314, 317, 319 quater, 323, 318, 319 e 319-ter c.p.).

Comportamenti, atti od omissioni che vedono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- **Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.** In particolare, sono oggetto di segnalazione gli illeciti amministrativi e tutte quelle situazioni in cui, durante l'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico;
- **Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali** relativi, tra gli altri, ai settori degli appalti pubblici, della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;**
- **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.**
Sono, altresì, ricomprese:
- **le condotte volte ad occultare le violazioni suddette.**

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		5 di 19

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione, pertanto le tutele previste D. Lgs. n. 24/2023 non potranno essere applicate nel caso in cui il segnalante agisca nel proprio esclusivo interesse di carattere personale.

Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, né contestazioni che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 2 del Regolamento e riportati nella presente procedura;
- inerenti violazioni di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o nel contesto lavorativo;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Amministrazione e di svolgere le dovute verifiche.

Le segnalazioni per le quali il soggetto non abbia fornito le proprie generalità e non sia possibile ricavarne l'identità sono considerate anonime. Tali segnalazioni, se ricevute attraverso il canale interno, sono considerate alla stregua di quelle ordinarie e non suscettibili di applicazione della normativa Whistleblowing. Tuttavia, qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, potrà beneficiare delle misure di protezione previste a fronte di misure ritorsive dal D. Lgs. n. 24/2023.

4. DOCUMENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 165/2001;
- Legge 190/2012;
- Legge 179/2017;
- Circolare UPIPA n. 36/2021;
- D.Lgs 24/2023 (attuativo della Direttiva U.E. 1937/2019)
- Circolare UPIPA n. 13/2023;
- Linee guida ANAC;
- Circolare UPIPA n.14/2025.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		6 di 19

5. MODALITÀ OPERATIVE

Il segnalante nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione può segnalare:

- le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

Caratteristiche delle segnalazioni

Ai fini dell'applicazione al loro autore dell'istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse, sono le seguenti:

- Il segnalante è la persona fisica testimone di una violazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la APSP e che decide di segnalare.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti nell'ambito dell'organizzazione aziendale che possono segnalare la presenza di violazioni sono:

- i dipendenti dell'ente;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'ente;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- il personale che svolge attività di lavoro socialmente utile/tirocinio/stage e/o volontariato, retribuito e non retribuito, presso l'ente.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

- la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite" (di cui al punto 3);
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione";

Le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di: nepotismo, assunzioni non trasparenti, sprechi, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali.

Considerato lo spirito della norma, che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi, non appare necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		7 di 19

5.1 Procedura di gestione della denuncia (PRIORITARIA) tramite piattaforma online

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT.

Il “segnalante”, interno o esterno, è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti, ed in particolare al RPCT, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”);
- la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
- il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano:
 - o penalmente rilevanti poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
 - o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla PA o agli ospiti;
 - o suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine;
 - o descrizione del fatto;
 - o autore/i del fatto;
 - o altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
 - o eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
 - o ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

L’Ente nell’ottica di rendere più agevoli le comunicazioni, in via prioritaria, mette a disposizione dei segnalanti la piattaforma informatica gestita dalla società Whistleblowing PA di Solutions I.S. S.r.l raggiungibile al seguente link:

<https://apspgiacomocis.whistleblowing.it/>

La piattaforma basata sul software Global Leaks (software libero e open source) permette al responsabile per la prevenzione della corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente e di dialogare con i segnalanti, in maniera anonima. La piattaforma è disponibile con questionario di transparency international Italia, conforme alla normativa n.179/2017 e aggiornato al D.Lgs 24/2023, attuativo della direttiva UE n. 1937/2019.

Per inviare la segnalazione al RPCT è necessario cliccare sul pulsante “Invia una segnalazione” presente in home page e seguire la procedura guidata.

Alla piattaforma potrà accedere con credenziali riservate e personali esclusivamente il “RPCT”. La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per accedere nuovamente alla segnalazione, integrarla o verificarne l’esito.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		8 di 19

5.2 Procedura di gestione della denuncia (ALTERNATIVA) tramite modalità orale

In alternativa, le segnalazioni potranno essere presentate in **forma orale** attraverso un colloquio personale concesso entro un termine ragionevole dal RPCT/Direttore, il quale, su esplicita richiesta del denunciante, assicurerà un colloquio in assenza di persone terze e farà comunque in modo che il colloquio non possa essere interpretato da terzi come un incontro di segnalazione. Laddove necessario, l'incontro potrebbe svolgersi in un luogo esterno alla sede dell'amministrazione/ente, al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione. In particolare, sarà cura del RPCT in sede di colloquio, assistere il soggetto segnalante nell'inserimento della segnalazione nella Piattaforma dedicata, quale forma di verbalizzazione protetta dei contenuti della segnalazione, associando alla segnalazione orale le stesse garanzie sopra descritte per la segnalazione informatica.

Qualora le segnalazioni venissero trasmesse mediante altre modalità il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a formalizzare la segnalazione tramite le già menzionate modalità. Non rientrano nella presente procedura, e quindi non potranno fruire di analoga tutela di riservatezza, le segnalazioni pervenute tramite canali diversi rispetto a quelli sopra indicati (e-mail, corrispondenza cartacea, segnalazioni effettuate alla presenza di soggetti terzi ecc.). Restano ferme le altre forme di protezione previste per il segnalante.

Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti di cui all'art. 2 di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente.

In ogni caso, la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce l'obbligo di denuncia che permane in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.lgs. n. 24/2023.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT.

Il "segnalante", interno o esterno, è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti, ed in particolare al RPCT, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		9 di 19

5.3 Segnalazione mediante i canali esterni

Fermo restando che il D.lgs. n. 24/2023 sancisce la preferenza per il canale interno, è prevista altresì la possibilità per il segnalante di ricorrere all'uso di un canale esterno gestito da ANAC qualora sussistano le seguenti condizioni che sono da ritenersi tassative:

- 1) Se il canale interno obbligatorio disciplinato con le presenti Linee guida risultasse non attivo o se, pur essendo attivo, dovesse risultare non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti coinvolti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) Se la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- 3) Se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) Se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 5) Infine, nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

L'indirizzo al quale accedere alla piattaforma di segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 di ANAC è il seguente:
<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

5.4 Segnalazione mediante divulgazione pubblica

La segnalazione di una violazione attraverso la divulgazione pubblica consente di beneficiare delle tutele previste contro le ritorsioni solo sul presupposto che, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti e tassative condizioni:

- sia stata effettuata una segnalazione interna e/o esterna a cui non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- vi sia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il segnalante.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		10 di 19

6. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Al RPCT spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

- **Invio segnalazione:** il segnalante accede alla piattaforma tramite la url indicata al precedente art. 4.1 comma 1 e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR.

I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In alternativa, il segnalante può rappresentare la segnalazione durante un colloquio con il RPCT, e con il suo ausilio formalizzare la stessa nella Piattaforma informatica messa a disposizione in maniera tale da consentirne la gestione in sicurezza.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

- **Esame preliminare:** il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione indicati agli artt. 2 e 3 del Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele di cui all'art. 5, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

- **Istruttoria e valutazione.** L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Al fine di istruire la segnalazione il RPCT/Direttore ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di tre mesi, che decorrono dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione inviata al segnalante o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni entro cui tale avviso avrebbe dovuto essere inviato.

- **Conclusione del procedimento.** A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		11 di 19

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di tre mesi, il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 8. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 e da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti/lotta alla corruzione.

Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio corruttivo dell'amministrazione dandone atto nelle sezioni dedicate del PIAO.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

7. PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

Il dipendente/collaboratore che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e/o contrattuale e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente/collaboratore che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

Nei suoi confronti non possono essere adottate misure disciplinari/contrattuali ed organizzative in generale che possano incidere negativamente (in modo diretto o indiretto) sulle sue condizioni di lavoro.

Infatti, il sistema di protezione che la l. 179/2017 riconosce al *whistleblower* si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della
- segnalazione effettuata;

l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Con specifico riferimento al tema della riservatezza si evidenzia che quest'ultima dev'essere tutelata anche nei procedimenti giudiziari e disciplinari così come previsto dall'art. 54-bis, co. 3, del d.lgs. 165/2001:

- l'identità del segnalante è coperta dal segreto nell'ambito del procedimento penale nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		12 di 19

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante **non può essere rivelata** ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza di consenso del segnalante** alla rivelazione della sua identità.

Si sottolinea, inoltre, che anche coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Qualora si trattasse di soggetti esterni, deve essere garantita la loro riservatezza tramite appositi strumenti contrattuali. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e/o contrattuale, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. 179/2017.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso sia amministrativo che generalizzato.

7.1 Tutela del segnalante e degli altri soggetti

La Apsp assicura ai soggetti interessati le forme di tutela previste dalla legge. In particolare, si prevede che:

- a) l'identità del segnalante non sia rivelata a soggetti diversi dal RPCT, che tratta la segnalazione, fatte salve le ipotesi previste dal D.lgs. 24/2024 come riportate nel successivo art. 8 di questo Regolamento.

Per una maggiore tutela l'obbligo di riservatezza si riferisce anche ai soggetti coinvolti o oggetto della segnalazione, a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

- b) il segnalante non possa essere destinatario di atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati da parte dell'Amministrazione, che provochino o possano provocare al soggetto, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto e che siano conseguenza della segnalazione. Le misure ritorsive sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'art. 17 co. 4 D.lgs. 24/2023.

La presunta adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati può essere da questi comunicata ad ANAC tramite il suo sito istituzionale. La comunicazione può avvenire da parte del segnalante, del facilitatore, delle persone del medesimo contesto lavorativo, dei colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Ad ANAC è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di violazioni e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste.

- c) Le rinunce e transazioni, integrali o parziali, effettuate dal segnalante e che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del Codice civile.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		13 di 19

- d) È esclusa la responsabilità del segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione con la segnalazione.
- e) salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- f) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art 5 comma 2, del D.lgs. 33/2013 e dalla L.R. 10/2014, nonché all'esercizio dei diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento n.679/2016 UE da parte del soggetto segnalato.

Le misure di protezione previste per il segnalante sono estese anche:

- a) al c.d. "facilitatore", ossia colui che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili da parte del RPCT. Non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		14 di 19

7.2 Riservatezza e trattamento dati personali

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, la Apsp – che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere tutti i soggetti elencati nell'art. 3 del D.lgs. 24/2023 dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi. In particolare, il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante e degli altri soggetti elencati nell'art. 4 del presente Regolamento, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento. Il soggetto che erroneamente abbia ricevuto una segnalazione whistleblowing è tenuto alla tutela della riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023 e nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" di cui all'art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR.

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023 la comunicazione dell'identità del segnalante è soggetta alle seguenti limitazioni:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può desumersi, anche indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa e, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- I soggetti del settore pubblico e l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- La segnalazione non può essere utilizzata per scopi ulteriori rispetto a quelli per cui sia stata posta in essere.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		15 di 19

7.3 Cosa si intende per ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l'inequivocabile identificazione dell'autore, non vengono di norma prese in considerazione.

Possono costituire eccezione le segnalazioni relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e comprovato.

In altre parole, le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, nel campo di applicazione delle tutele di cui all'art 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Resta fermo il fatto che chiunque riceva la segnalazione dovrà attenersi alle norme descritte nel codice di comportamento aziendale.

In ogni caso tali tipologie di segnalazioni potranno comunque essere gestite dalla piattaforma indicata nel paragrafo, in quanto l'identità del segnalante viene anonimizzata.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		16 di 19

9. SEGNALAZIONI DI MISURE DISCRIMINATORIE O RITORSIVE

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (art. 54 bis, comma 1, d.lgs. 165/2001).

Relativamente al concetto di misura discriminatoria o ritorsiva, la norma individua, da una parte, misure sufficientemente tipizzate (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento), dall'altra, rinvia a misure indeterminate laddove si riferisce a misure "organizzative" aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Quest'ultime si configurano in presenza di atti o provvedimenti di carattere organizzativo, diversi da quelli menzionati espressamente nella legge (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento) che producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante interno/esterno è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Con la specificazione che laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti di cui all'art 54-bis e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura. Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti adottati dall'amministrazione o dall'ente, ne discende che questi sono nulli e ANAC ne dichiara la nullità come previsto dal co. 6, art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

9.1 Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

9.2 Prova della ritorsione

ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione. Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		17 di 19

9.3 Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

La protezione si applica anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

9.4 Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero

Se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

10. SANZIONI

Le sanzioni applicabili da Anac

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		18 di 19

11. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le tutele del segnalante, importante salvaguardia accordata per combattere la costituzione di un ambiente omissivo e/o collusivo, non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 ovvero laddove sia riconosciuta la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti effettuata in mala fede e priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

12. PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DI MISURE RITORSIVE

L'Autorità può ricevere:

- segnalazioni di condotte illecite da parte dei soggetti di cui al co. 2 art. 54-bis;
- comunicazioni di misure ritorsive da parte del *whistleblower* o anche da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate.

La piattaforma informatica consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo sopra menzionato. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "*whistleblowing*" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

12.1 Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

12.2 Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

 A.P.S.P. Giacomo Cis – Ledro Via G. Falcone e P. Borsellino n. 6-8 38067 LEDRO (TN)	Pr.ES.51	Rev. 08
	GESTIONE SEGNALAZIONE ILLECITI e WHISTLEBLOWING	Data: 29.04.2025
		19 di 19

13. DISPOSIZIONI FINALI

La procedura, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario e qualora le linee guida ANAC, richiamate dalla Legge 179/2017 e aggiornate con il D.Lgs. 24/2023, prevedano la necessità di adeguamento.

Per qualsiasi incongruenza o definizione si fa riferimento al Regolamento approvato, di cui la presente procedura è tratta.